

ENTI NON COMMERCIALI

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva

di Guido Martinelli

Un piccolo **gruppo di maestri di tennis** venne da me perché avevano trovato in **affitto un circolo tennis privato** e volevano prenderlo in gestione per poterci lavorare organizzando all'interno corsi e lezioni private di tennis. Mi chiesero cosa costituire per poter fare questa operazioni. Suggerii loro **una cooperativa di produzione e lavoro** visto che avrebbero operato tutti all'interno a tempo pieno e che quella sarebbe stata, per ognuno di loro, la loro attività principale. Non li rividi più e dopo qualche settimana, incontrato casualmente, uno di loro mi riferì che erano stati da un altro consulente che aveva "sconsigliato" la scelta della cooperativa e li aveva convinti ad **optare per una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica senza scopo di lucro** che avevano, con loro grande soddisfazione, immediatamente costituito.

Mi spiegò che, tanto, **tutti gli utili li avrebbero divisi come compenso sportivo**. Questi non avrebbero, anche nella migliore delle loro ipotesi di gestione, superato, per ognuno di loro, di oltre il 20% i compensi previsti dai contratti collettivi di lavoro sullo sport, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e, pertanto, **non avrebbero rischiato l'accusa di lucro indiretto**, e, contrariamente a quanto sarebbe accaduto nella cooperativa, **detti compensi non sarebbero rientrati nella base imponibile ai fini dell'Irap** (art. 90 legge 289/02).

Gli chiesi come sarebbero stati inquadrati le **altre persone che lavoravano nell'impianto** (custodia, pulizie, bar, ecc.). Mi disse che anche da questo punto la soluzione della sportiva era molto più conveniente di quella che avevo proposto io. Infatti il decreto legislativo 81/15, entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno, ha previsto che il limite dei compensi che possono essere riconosciuti per le **prestazioni accessorie** è pari ad euro 7.000 salvo che: "*nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro ...*". Si poneva il problema di quale fosse l'ampiezza del concetto di imprenditore introdotto dalla norma al fine di valutare se, nell'ambito dello sport, il limite delle prestazioni accessorie si ponesse a settemila o a duemila euro annui. Anche qui, **ponendo un ulteriore discriminare a sfavore di chi gestisce i centri in forma imprenditoriale**, il messaggio Inps 02.02.2016 n. 8628 ha chiarito che: "*è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti: ... Associazioni e società sportive dilettantistiche*".

Pertanto, **se avessimo fatto la cooperativa ci saremmo dovuti limitare a duemila euro l'anno**, risolvendo così solo parzialmente il problema, mentre **il limite per i sodalizi riconosciuti ai fini sportivi dal Coni sarà comunque sempre, per le prestazioni accessorie di euro settemila**.

Provai ad insistere: ma non avete paura dell'**ispettorato del lavoro**? I compensi sportivi, privi di aggravio previdenziale e assicurativo, sono riservati ai dilettanti, voi non lo siete?

Mi risposero: probabilmente non hai letto **la circolare del febbraio 2014 del Ministero del lavoro che chiarisce che i compensi sportivi costituiscono un'area di prestazione lavorativa nell'ambito della quale ad oggi non viene previsto aggravio previdenziale e assicurativo**.

Inoltre, con l'interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, per i compensi sportivi che non ricadano in una prestazione di lavoro subordinato (e i miei amici maestri si consideravano tutti “pari grado”), **non troveranno applicazione le norme di lavoro subordinato previste per le prestazioni etero organizzate quanto a tempi e luoghi di lavoro, presunzione che, invece, ci sarebbe stata se avessero costituito la cooperativa di produzione e lavoro** da me suggerita. A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d'Appello di Firenze citata dal Ministero nell'interpello in esame, si possono aggiungere le decisioni della Corte d'Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – *“Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica”*) e quella analoga del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.

E, hanno proseguito, **senza dimenticare la riduzione delle accise sul gas metano e il risparmio Iva facendo risultare l'attività riservata ai tesserati dell'ente di promozione sportiva affiliata**.

Pertanto, conclusero, grazie al consiglio del tuo collega, risparmiamo un sacco di soldi di imposte e i nostri guadagni ne godono.

Risposi che, nonostante l'evidenza dei fatti, ritenevo di non aver sbagliato nel dare loro il mio consiglio originale.